

TRACCE e TEMI di **CIVILE**

TemI svolti su **tracce non estratte** negli ultimi concorsi e su **questioni di centrale attualità**

- MAPPA DEL TEMA
- SCHEMA DI TRACCIA PER PUNTI
- SVOLGIMENTO RAGIONATO DELLA TRACCIA
- GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

EDIZIONE 2026



**Neldiritto
Editore**

1.

La nullità del testamento pubblico ricevuto alla presenza dell'amministratore di sostegno e la natura personalissima del negozio testamentario

◆ Cass. civ., 6 febbraio 2026, n. 2648

di Denysfrancesco Iannozzi

Mappa del tema

- **L'amministrazione di sostegno nel sistema delle misure di protezione della persona:**
 - La *ratio* dell'istituto e le differenze rispetto all'interdizione e all'inabilitazione;
 - I presupposti applicativi e il principio di autodeterminazione;
 - La natura "sartoriale" della misura e il contenuto del decreto di nomina;
 - L'amministratore assistente e l'amministratore rappresentante.
- **La capacità di donare e di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno:**
 - Il principio di conservazione della capacità di agire;
 - Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 623-2016/C e il caso trattato da Cass. civ., ord. 21 maggio 2018, n. 12460;
 - La donazione e il requisito della piena capacità di agire;
 - La capacità testamentaria e le incapacità tassative;
 - I limiti eventualmente imposti dal giudice tutelare.
- **La natura personalissima del negozio testamentario e la nullità del testamento pubblico ricevuto alla presenza dell'amministratore di sostegno:**
 - La struttura e le garanzie del testamento pubblico;
 - L'inammissibilità dell'assistenza e della rappresentanza nel negozio testamentario;
 - L'irrelevanza dell'autorizzazione del giudice tutelare;

- Il caso trattato da Cass. civ., 6 febbraio 2026, n. 2648.

Normativa di riferimento

Costituzione:

- Art. 42, co. 4.

Codice civile:

- Artt. 404 ss. – Amministrazione di sostegno;
- Art. 409 – Effetti dell'amministrazione di sostegno;
- Art. 591 – Casi d'incapacità [di testare];
- Art. 603 – Testamento pubblico;
- Art. 774 – Capacità di donare;
- Art. 779 – Donazione a favore del tutore o protutore.

Svolgimento dell'elaborato

Nel corso del tempo gli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione sono stati oggetto di diffuse critiche, poiché ritenuti strumenti eccessivamente rigidi e talvolta incapaci di garantire una tutela realmente rispettosa della dignità della persona.

La loro applicazione, comportando una drastica compressione della capacità di agire, finiva spesso per tradursi in una forma di emarginazione giuridica del soggetto fragile.

Un ulteriore profilo critico evidenziato dalla dottrina riguardava il carattere rigidamente tipizzato delle tradizionali misure di protezione, le quali finivano per attribuire al soggetto una condizione generale di incapacità, con effetti ampi e solo marginalmente modulabili in relazione alla concreta natura degli atti che egli fosse effettivamente in grado di compiere.

Interdizione e inabilitazione, infatti, operavano secondo una logica fondata su categorie astratte e predeterminate, incapaci di adattarsi alle molteplici forme della fragilità personale. Ne derivava una disciplina spesso sproporzionata, perché idonea a comprimere in modo indistinto l'autonomia del soggetto anche oltre quanto strettamente necessario alla tutela dei suoi interessi.

Un simile assetto si è progressivamente rivelato incompatibile con l'evoluzione del diritto civile contemporaneo, sempre più orientato verso una concezione personalistica della capacità di agire, intesa non come qualità da

negare in blocco, ma come ambito da preservare e limitare soltanto nei limiti imposti dalla concreta situazione della persona.

È proprio da tale esigenza che prende forma il passaggio da un modello uniforme e ablatorio a un modello flessibile e graduato di protezione, nel quale la limitazione della capacità non costituisce il punto di partenza, bensì l'esito eventuale e proporzionato di una valutazione calibrata sul caso concreto. Da tali rilievi è progressivamente emersa l'esigenza di un modello di protezione più flessibile e meno invasivo, capace di coniugare la tutela della persona con la valorizzazione della sua autonomia individuale.

In questa prospettiva si colloca l'introduzione nel codice civile dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ.), ad opera della l. 9 gennaio 2004, n. 6.

La *ratio* della riforma è espressa in modo esplicito dall'art. 1 della legge citata, che individua quale obiettivo primario la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire, mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti.

L'art. 404 cod. civ. stabilisce che **può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**. La nomina avviene mediante decreto motivato del giudice tutelare competente, individuato nel luogo di residenza o domicilio dell'interessato.

Dalla disposizione emergono due presupposti fondamentali.

Il primo è di natura oggettiva e consiste nella presenza di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica. Rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno presenta una significativa apertura. Questa, infatti, può essere disposta anche in presenza di menomazioni esclusivamente fisiche e non richiede necessariamente una infermità abituale, potendo operare anche in situazioni temporanee. Ne deriva l'applicabilità dell'istituto a una pluralità di situazioni, quali l'indebolimento delle facoltà cognitive legato all'età, la non autosufficienza, l'*handicap* motorio o altre condizioni di fragilità.

Il secondo presupposto è di carattere soggettivo e consiste nell'impossibilità, totale o parziale, di provvedere ai propri interessi. In dottrina si è osservato che, nel caso di menomazioni puramente fisiche, non si tratta propriamente di incapacità, bensì di difficoltà nell'esercizio diretto delle proprie prerogative. Ciò pone il problema del possibile utilizzo dell'istituto da parte di soggetti pienamente capaci sotto il profilo intellettuale, con il rischio di trasformarlo in una indebita rinuncia alla capacità di agire.

In tale contesto assume rilievo il c.d. principio di autodeterminazione.

grande rilievo sistematico. Da un lato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non perde automaticamente la capacità di testare, salvo esplicita e motivata limitazione da parte del giudice tutelare. Dall'altro lato, la natura personalissima del negozio testamentario esclude ogni forma di assistenza o rappresentanza da parte dell'amministratore di sostegno.

L'autonomia testamentaria del beneficiario può dunque essere compressa solo mediante una chiara e motivata esclusione della capacità di testare; ma, ove tale capacità sussista, essa deve essere esercitata in modo pienamente autonomo, nel rispetto delle rigorose garanzie formali previste per il testamento pubblico.

La pronuncia assume particolare rilievo anche sul piano sistematico, poiché chiarisce i limiti dei poteri del giudice tutelare nella modulazione delle misure di protezione.

Se è vero che l'amministrazione di sostegno è caratterizzata da una spiccata flessibilità e da una struttura "sartoriale", tale flessibilità non può spingersi fino al punto di incidere su elementi strutturali di atti che l'ordinamento qualifica come personalissimi.

Ne consegue che la tutela della persona fragile non può essere realizzata mediante soluzioni che alterino la struttura degli atti giuridici previsti dalla legge, ma deve essere perseguita attraverso gli strumenti tipici dell'ordinamento, primo fra tutti la motivata esclusione della capacità di testare, quando le condizioni del soggetto lo rendano necessario.

Giurisprudenza rilevante

■ Sulla capacità di donare e di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno

- **Cass. civ., 6 febbraio 2026, n. 2648:** *"Il testamento pubblico, in base all'art. 603 comma 2 cod. civ., è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4 e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei".*
- **Cass. civ., ord., 21 maggio 2018, n. 12460:** *"Com'è noto, la ratio dell'amministrazione di sostegno è stata individuata da questa Corte nell'esigenza di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, ravvisandosi in tale specifica funzione l'elemento caratteristico dell'istituto in esame rispetto agli altri già previsti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e*